

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO per le
FORZE ARMATE
Relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018**

TITOLO I

Articolo 1

Area di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, incluse le capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, con esclusione dei colonnelli ed ufficiali generali e gradi equipollenti e del personale volontario non in servizio permanente. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi equipollenti esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sia per la parte normativa che per la parte economica, con le eccezioni di cui al comma precedente.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Articolo 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	24,00	26.193,00
Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12
Primo Maresciallo Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01
Primo Maresciallo	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo Capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo Ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Sergente Maggiore Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sergente Maggiore	116,25	18,60	20.299,58
Sergente	112,25	17,96	19.601,10
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	17,84	19.470,13
Caporal Maggiore Capo	108,00	17,28	18.858,96
Caporal Maggiore Scelto	104,50	16,72	18.247,79
Primo Caporal Maggiore	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal **1° gennaio 2017**, il valore del punto parametrico di cui **all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo**, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alle seguenti tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello	150,00	37,63	26.356,50
Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Primo Maresciallo Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	33,99	23.808,71
Primo Maresciallo	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo Capo	128,00	32,11	22.490,88
Maresciallo Ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Sergente Maggiore Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sergente Maggiore	116,25	29,16	20.426,29
Sergente	112,25	28,16	19.723,45
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	27,97	19.591,67
Caporal Maggiore Capo	108,00	27,09	18.976,68
Caporal Maggiore Scelto	104,50	26,21	18.361,70
Primo Caporal Maggiore	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Primo Luogotenente	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00	35,12	24.599,40
Primo Maresciallo	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo Capo	133,50	33,49	23.457,29
Maresciallo Ordinario	131,00	32,86	23.018,01
Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	32,86	23.018,01
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	31,54	22.095,53
Sergente Maggiore Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sergente Maggiore	121,50	30,48	21.348,77
Sergente	116,75	29,28	20.514,14
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	30,48	21.348,77
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	29,35	20.558,07
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	29,22	20.470,22
Caporal Maggiore Capo	112,00	28,09	19.679,52
Caporal Maggiore Scelto	108,50	27,22	19.064,54
Primo Caporal Maggiore	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 3 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Primo Luogotenente	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00	62,42	24.927,00

Primo Maresciallo	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo Capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo Ordinario	131,00	58,40	23.324,55
Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale	131,00	58,40	23.324,55
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado	125,75	56,06	22.389,79
Sergente Maggiore Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sergente Maggiore	121,50	54,17	21.633,08
Sergente	116,75	52,05	20.787,34
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale	121,50	54,17	21.633,08
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado	117,00	52,16	20.831,85
Caporal Maggiore Capo Scelto	116,50	51,94	20.742,83
Caporal Maggiore Capo	112,00	49,93	19.941,60
Caporal Maggiore Scelto	108,50	48,37	19.318,43
Primo Caporal Maggiore	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, *1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017*

Articolo 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 4

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, e di cui all'articolo 10, comma 7 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi e corrispondenti	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	45,91	315,94
Tenente	45,50	313,17
Sottotenente	43,95	302,49
Primo Luogotenente	46,50	320,03
Luogotenente	46,50	320,03
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado)	44,92	309,15
Primo Maresciallo	44,92	309,15
Maresciallo Capo	43,84	301,74
Maresciallo Ordinario	43,06	296,34
Maresciallo	42,32	291,24
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)	42,90	295,25
Sergente Maggiore Capo	42,90	295,25
Sergente maggiore	41,98	288,91
Sergente	41,34	284,52
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado)	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo Scelto	41,56	286,02
Caporal Maggiore Capo	41,34	284,52
Caporal Maggiore Scelto	41,20	283,58
Primo Caporal Maggiore	41,01	282,25

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 15, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, trovano applicazione, con riferimento agli incrementi dell'indennità mensile pensionabile riferiti al triennio contrattuale 2016-2018, nella misura dell'otto per cento.

Articolo 5

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue rispettivamente di euro 47,94 ed euro 166,04.
2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni da luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Articolo 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002 n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010 n. 185, come integrate dall'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150.50	15.67	17.72	20.45
Tenente	148.00	15.41	17.42	20.10
Sottotenente	136.75	14.24	16.11	18.59
Primo Luogotenente	148.00	15.41	17.42	20.10
Luogotenente	143.50	14.94	16.90	19.50
Primo maresciallo (con 8 anni)	140.00	14.58	16.49	19.02
Primo maresciallo	137.50	14.32	16.20	18.69
Maresciallo capo	133.50	13.90	15.72	18.14
Maresciallo ordinario	131.00	13.64	15.44	17.81
Maresciallo	124.75	12.98	14.68	16.94
Sergente maggiore capo "qualifica speciale"	131.00	13.64	15.44	17.81
Sergente maggiore capo (con 4 anni nel grado)	125.75	13.09	14.81	17.09
Sergente maggiore capo	124.25	12.93	14.63	16.88
Sergente maggiore	121.50	12.65	14.30	16.50
Sergente	116.75	12.16	13.76	15.87
Caporal maggiore capo scelto "qualifica speciale"	121.50	12.65	14.30	16.50
Caporal maggiore capo scelto (con 5 anni nel grado)	117.00	12.19	13.78	15.90
Caporal maggiore capo scelto	116.50	12.12	13.71	15.81
Caporal maggiore capo	112.00	11.66	13.19	15.21
Caporal maggiore scelto	108.50	11.30	12.78	14.75
1° Caporal maggiore	105.25	10.95	12.39	14.30

Articolo 6

Compenso forfetario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

<i>Grado</i>	<i>Fascia</i>	<i>Importo lim.-ven.</i>	<i>sab., dom. e festivi</i>
<i>1° Capor. Magg. Capor. Magg. Capo Capor. Magg. Sc. Capor. Magg. Capo Sc.</i>	<i>I</i>	<i>64,00</i>	<i>128,00</i>
<i>Sergente Sergente Maggiore Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo</i>	<i>II</i>	<i>68,00</i>	<i>136,00</i>
<i>Primo Maresciallo Luogotenente S. Tenente Tenente Capitano</i>	<i>III</i>	<i>74,00</i>	<i>148,00</i>

Articolo 7

Compenso forfetario di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

<i>Grado</i>	<i>Fascia</i>	<i>Importo</i>
<i>1° Capor. Magg. Capor. Magg. Capo Capor. Magg. Sc. Capor. Magg. Capo Sc.</i>	<i>I</i>	<i>41,50</i>
<i>Sergente Sergente Maggiore Serg. Magg. Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo</i>	<i>II</i>	<i>44,50</i>
<i>Primo Maresciallo Luogotenente S. Tenente Tenente Capitano</i>	<i>III</i>	<i>47,50</i>

Articolo 8

Operativa di base

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, è integrata della posizione economica riferita al Sergente maggiore capo con 29 anni di anzianità di servizio cui corrisponde l'importo economico mensile di euro 306,55.

TITOLO II

Articolo 9

Permessi brevi

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro programmato, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

Articolo 10

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori **di sei anni** che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **sei anni** e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza **almeno cinque** giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al **comma 1**.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Articolo 11

Licenza ordinaria.

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita

Articolo 12

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Articolo 13

Trattamento di missione

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.”.

Articolo 14

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione-

Articolo 15

Trattamento tavola per Graduati

1. L'articolo 487 dpr 90/2010 è così modificato: "d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro 0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali."

Articolo 16

Fondo efficienza servizi istituzionali

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 è così modificato:

“1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse derivanti da:

- a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti pre-visti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
- c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
- d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.

2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di eu-ro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.

3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del DPR 255/1999 è rideterminato in 30 giorni."

Articolo 17

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo Volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Articolo 18

Proroga di efficacia di norme

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Articolo 19

Norma programmatica

1. Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari a 6,69 milioni di euro, sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.
2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Articolo 20

Copertura finanziaria